



Circolare del 2 maggio 2016

Oggetto: **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2016: "Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".**

Come noto, l'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con un apposito Decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Ora, in attuazione della predetta disposizione, con il Provvedimento in oggetto, è stata fissata, con effetto dal 15 maggio 2016, al 4,13% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui al citato art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Al riguardo, si ricorda che la precedente misura, con effetto dal 15 maggio 2015, era stata fissata, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2015, al 4,88%.